

ANALISI DEI PRINCIPALI CREDITI-TAX ISTITUITI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista



A cura dell'ODCEC di Torino 6 LUGLIO 2020

I chiarimenti della circolare 15/E

La circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata pochi giorni dopo l'introduzione del modulo di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L.34/2020 e contiene una serie di chiarimenti operativi che riguardano i soggetti beneficiari, la natura, le modalità di calcolo e di fruizione del contributo.

Ambito soggettivo

Circa i soggetti beneficiari la circolare, partendo da quanto riportato dall'art. 25 D.L. 34/2020, precisa un elenco di soggetti ammessi e di soggetti esclusi. In particolare precisa che tra i soggetti ammessi sono ricompresi i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, «titolari di partita IVA», fatte salve le specifiche esclusioni previste al successivo comma 2 del medesimo articolo.

I chiarimenti della circolare 15/E

In particolare trattasi dei seguenti soggetti:

- degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono <u>reddito d'impresa</u>, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- dei soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d'impresa;
- degli enti e società indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR;
- degli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano,
 in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo
 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

I chiarimenti della circolare 15/E

Vengono ricompresi altresì nell'elencazione:

- le persone fisiche e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR;
- le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
- le società tra professionisti, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di cui al comma 2 del menzionato articolo;
- soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

A corollario di ciò la circolare fornisce però anche un elenco esaustivo dei soggetti che vengono comunque considerati esclusi dal beneficio.

I chiarimenti della circolare 15/E

Trattasi in particolare dei seguenti soggetti:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le relative unioni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni;
- gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi);
- gli enti e le persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d'impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, lettere i) e l).

I chiarimenti della circolare 15/E

Da ultimo la circolare, viene precisato che sono <u>espressamente esclusi</u>:

- i soggetti di cui agli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge
 24 aprile 2020, n. 27;
- i lavoratori dipendenti;
- gli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
- i liberi professionisti con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

Mentre è stato chiarito che chi esercita attività di impresa e contemporaneamente è anche titolare di rapporto di lavoro dipendente può richiedere l'indennità, si attendono ancora chiarimenti per le associazioni tra professionisti che producono reddito di lavoro autonomo.

I chiarimenti della circolare 15/E

<u>Requisiti</u>

Circa il possesso dei requisiti, vengono di fatto richiesta la coesistenza di due condizioni:

- 1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
- 2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia <u>inferiore</u> ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ai fini della determinazione della soglia dei 5 milioni di euro, in linea di principio, non sono inclusi gli altri componenti positivi di reddito, disciplinati da articoli diversi dall'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) e 54, comma 1, del TUIR. A tal proposito la circolare, in ossequio a quanto riportato nelle istruzioni di accompagnamento del modulo di richiesta di erogazione del contributo, fornisce una tabella con l'indicazione dei righi delle dichiarazioni dei redditi cui fare riferimento.

I chiarimenti della circolare 15/E

Requisiti

Con riferimento, al requisito di cui al punto sub 2), si precisa che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le <u>fatture immediate</u> e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per <u>le fatture differite</u> è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. Vanno pertanto incluse anche le cessioni di cespiti effettuate nel medesimo periodo.

I chiarimenti della circolare 15/E

Soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019

Nei confronti di tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 (fermo restando la presenza dei requisiti soggettivi), costituiti comunque entro il 30 aprile 2020, viene espressamente chiarito che costoro hanno diritto alla fruizione del contributo per un importo <u>almeno pari</u> alla soglia minima di mille euro per le persone fisiche e di duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche prevista dal comma 6, a prescindere dal fatturato dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Inoltre, per i soggetti costituiti a partire dal 2019, in assenza di previsioni espresse contenute nell'articolo 25 sul punto, <u>non deve essere effettuato alcun ragguaglio all'anno</u>, ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a cinque milioni di euro.

I chiarimenti della circolare 15/E

Modalità di calcolo

Circa le modalità di calcolo non viene aggiunto null'altro a quanto già stabilito dall'articolo 25 del DL 34/2020, ribadendo che l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In particolare occorre applicare:

- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

I chiarimenti della circolare 15/E

Natura del contributo

Il contributo a fondo perduto costituisce un <u>contributo in conto esercizio</u> in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.

Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, dell'imposta regionale sul valore aggiunto, e non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'articolo 61 del TUIR, e dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR. Non è pertanto assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La Risoluzione 37/E

Restituzione del bonus non spettante

Con la Risoluzione 37/E del 26/06/2020 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità di restituzione del contributo ricevuto, tutto o in parte non spettante, così come già indicato al punto 6.1 del richiamato provvedimento del 10 giugno 2020, il quale aveva stabilito che:

- le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

La Risoluzione 37/E

Restituzione del bonus non spettante

La Risoluzione introduce pertanto i seguenti codici tributo, da utilizzare mediante la compilazione del Modello F24 Elide:

- "8077" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea CAPITALE art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- "8078" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea INTERESSI art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- "8079" denominato "Contributo a fondo perduto Restituzione spontanea SANZIONE art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

I chiarimenti della circolare 14/E

La circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 6 giugno, ha chiarito gli ambiti soggettivi, oggettivi, i requisiti richiesti e le modalità di calcolo del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del D.L. 34/2020. Di seguito vengono brevemente illustrati i principali chiarimenti operativi ivi contenuti.

Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo ricomprende gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Vanno ricompresi anche i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014 e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

I chiarimenti della circolare 14/E

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività alberghiera o agrituristica, il credito d'imposta può essere fruito <u>a prescindere dai ricavi o compensi</u> registrati nell'anno d'imposta precedente.

Sono, inoltre, ricompresi nell'ambito di applicazione della fruizione del credito d'imposta in relazione ai canoni pagati, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

I chiarimenti della circolare 14/E

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60 per cento o 30 per cento) in relazione ai canoni: a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone per servizi o affitto d'azienda).

I chiarimenti della circolare 14/E

Ambito oggettivo

Non rientrano nell'ambito di applicazione del credito, i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, ma solo di leasing operativo (poco diffusi in tale contesto).

In relazione agli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, viene precisato che rientrano anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale; mentre <u>qualora venga svolta nel medesimo immobile, anche attività commerciale</u>, il credito d'imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere (istituzionale e commerciale) e nel rispetto dei differenti requisiti individuati dalla norma.

I chiarimenti della circolare 14/E

Requisiti di applicabilità

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in <u>ciascuno</u> dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il <u>cinquanta per cento</u> rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

A tal fine, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 28 del D.L. 34/2020, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

I chiarimenti della circolare 14/E

Requisiti di applicabilità

Le regole per le determinazione del fatturato sono di fatto le medesime che vanno rispettate per il calcolo del contributo a fondo perduto, con la sola differenza della percentuale di diminuzione da applicare per la verifica.

Per quanto riguarda i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel corso del 2019, attualmente non rientranti nella presente agevolazioni, potrebbero venire ripescati con un apposito emendamento in Commissione Bilancio, da far convogliare nella legge di conversione del Decreto Rilancio, il quale potrebbe prevedere a favore di tali soggetti, un credito d'imposta limitato al 20% del canone versato, ma senza valutazione del calo di fatturato.

I chiarimenti della circolare 14/E

Misura del credito

Il credito d'imposta ammonta:

- al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
- al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda.

ed è commisurato all'importo <u>versato</u> nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Nel caso in cui il canone sia stato versato in via anticipata, occorre individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

I chiarimenti della circolare 14/E

Misura del credito

La possibilità di cedere il credito d' imposta al locatore a titolo di pagamento del canone avviene mediante la cessione dello stesso al locatore, e contestualmente deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e <u>tale circostanza risulti dal contratto</u>, la circolare ammette che le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

I chiarimenti della circolare 14/E

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile direttamente o mediante cessione. In particolare <u>l'utilizzo diretto</u> può avvenire:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;

La cessione del credito può avvenire a favore:

- a) del locatore o al concedente;
- b) di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In entrambi i casi il credito si considera esistente solo dopo l'avvenuto pagamento del canone.

I chiarimenti della circolare 14/E

Utilizzo in compensazione

L'utilizzo in compensazione avviene modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo: "6920" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34", istituito con specifica risoluzione.

Utilizzo in dichiarazione

L'utilizzo in dichiarazione avviene facendo riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta; in considerazione del fatto che fa riferimento al canone "versato", per utilizzare il credito nella predetta dichiarazione dei redditi, è necessario che risulti pagato nel corso del 2020.

Provvedimento 250739

Cessione del credito

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato in data 1°luglio 2020 e riguarda i seguenti crediti d'imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Provvedimento 250739

Modalità e contenuto della comunicazione

La comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, <u>direttamente</u> dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Solo successivamente, mediante apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità per consentire l'invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Provvedimento 250739

Modalità e contenuto della comunicazione

La comunicazione, redatta secondo il modello allegato al presente provvedimento, deve contenere, a pena d'inammissibilità:

- a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d'imposta;
- b) la tipologia del credito d'imposta ceduto (e il tipo di contratto a cui si riferisce per quelli del DL 34/20);
- c) l'ammontare del credito d'imposta maturato (e i mesi a cui si riferisce per quelli del DL34/20);
- d) l'importo del credito d'imposta ceduto;
- e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d'imposta;
- f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l'importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

Provvedimento 250739

Modalità e contenuto della comunicazione

E' necessario pertanto che la cessione del credito (previa verifica della sussistenza), venga preceduta da una contrattualizzazione tra le parti.

A tal fine si ritiene inoltre indispensabile uno scambio di corrispondenza (per evitare la registrazione in termine fisso). Qualora il corrispettivo della cessione sia di importo inferiore rispetto al suo valore nominale, si genera in capo al cessionario, una sopravvenienza attiva, rilevante ai fini delle imposte.

Per completare l'operazione di cessione e legittimare il cessionario al suo utilizzo, è altresì necessario che il cessionario stesso comunichi all'Agenzia delle Entrate l'accettazione, sempre con modalità web.

Provvedimento 250739

Utilizzo del credito da parte del cessionario

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, ossia sia in modalità diretta, che mediante successiva cessione.

L'utilizzabilità da parte del cessionario potrà avvenire, in entrambi i casi, solo dal giorno lavorativo successivo all'avvenuta comunicazione.

Attenzione che solo entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)										
Codio	ce fiscale					Coo	lice carica			
TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO (è possibile selezionare una sola tipologia di credito): 1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi del mese di marzo 2020										
	rticolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)									
 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) 										
Indicare il tipo di contratto (è ammessa una sola scelta):										
A - Locazione/Affitto										
В	B - Leasing									
C	C - Concessione									
D	D - Contratto di servizi a prestazioni complesse									
Е	E - Affitto d'azienda									
Indicare i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato (solo per il credito di tipo 2): (se è stato compilato il campo del mese di marzo, non può essere compilato il mese di giugno)										
	Marzo 202	20	Aprile 202	0	Maggio	2020	Giugno 2	2020	TOTALE	
		,00		,00		,00		,00		,00
Importo complessivo del credito d'imposta maturato										,00
importo complessivo dei credito d'imposid individio										,00

Ammontare del credito d'imposta ceduto

,00

II Provvedimento 237174

Il Provvedimento 237174 dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato in data 17 giugno 2020, con la finalità di fornire istruzioni e chiarimenti operativi per l'utilizzabilità del bonus vacanze.

Requisiti per l'accesso

L'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro.

La misura massima dell'agevolazione è di 500 euro, che si riduce a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

II Provvedimento 237174

Modalità per l'accesso

Dopo aver presentato la dichiarazione DSU (ad aver verificato la sussistenza dei requisiti di reddito), un componente del nucleo familiare invia la richiesta del bonus spettante mediante l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l'identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE).

PagoPA S.p.A., tramite l'Inps verifica la sussistenza dei requisiti e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta. In caso <u>di esito positivo</u> della verifica, PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. PagoPA S.p.A., mediante un servizio in cooperazione applicativa, invia all'Agenzia delle entrate il predetto codice univoco, l'importo massimo dell'agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche.

II Provvedimento 237174

Modalità di fruizione

Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Lo sconto fruibile è pari all'80 per cento del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest'ultimo è inferiore all'importo massimo dell'agevolazione attribuita; la restante parte del bonus verrà detratta dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale.

II Provvedimento 237174

Modalità di fruizione

Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell'importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code. Al fine di poter procedere all'applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nel contempo il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

II Provvedimento 237174

Modalità di fruizione

In caso di esito positivo della verifica il fornitore conferma, a sistema, l'applicazione dello sconto. Da questo momento, l'operazione non può essere annullata, l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

L'Agenzia delle entrate trasmette, mediante un servizio in cooperazione applicativa, le informazioni relative all'utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A. e il richiedente è informato dall'App IO, con apposito messaggio, dell'avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.

Le medesime informazioni sono rese disponibili in consultazione all'interno di un'apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo sconto.

II Provvedimento 237174

Recupero dello sconto

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Risoluzione 33/E

Recupero dello sconto

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020, istituisce il codice tributo "6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", indicando nel campo "anno di riferimento" del modello F24 il valore "2020".

Il codice tributo "6915" è operativo a decorrere dal 1° luglio 2020

Circolare 18/E

La circolare è stata pubblicata in data 3 luglio 2020 dall'Agenzia delle Entrate e contiene i primi chiarimenti in materia di fruibilità del bonus vacanze.

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, la circolare specifica che per "nucleo familiare" si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di "familiare a carico" ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, il nucleo familiare è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La norma prevede che il credito d'imposta vacanze è utilizzabile da <u>un solo componente</u> per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.

Circolare 18/E

Ambito soggettivo

Poiché la normativa fa riferimento alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast, per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, qualunque sia il regime fiscale adottato e qualunque sia la loro natura. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

In ogni caso, il <u>fornitore del servizio turistico</u>, è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Circolare 18/E

Ambito soggettivo

Il gestore della struttura deve presentare tale dichiarazione attraverso l'apposita procedura web, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per la verifica dello stato di validità dell'agevolazione e per la conferma dell'applicazione dello sconto al cliente.

Vengono inclusi tra i citati soggetti coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica stagionale, mentre non sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al credito in esame coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica <u>non esercitata abitualmente</u>, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Circolare 18/E

Ambito oggettivo

Viene precisato che l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento e che il Bonus Vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno, fruito nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020, e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Circolare 18/E

Requisiti

Viene specificato che Il Credito d'imposta Vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione (senza possibilità di frazionamento) in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto <u>senza</u> l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Circolare 18/E

Requisiti

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale; pertanto anche i forfettari (che non emettono fattura ex art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possono applicare lo sconto in commento.

Il Bonus Vacanze non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati però nella medesima fattura dall'unico fornitore.

Dal momento che il documento comprovante l'avvenuta spesa deve riportare il codice fiscale del componente del nucleo che intende fruire dell'agevolazione, si precisa che il soggetto che effettua il pagamento, può <u>non coincidere</u> con il soggetto che intende fruire del Credito d'imposta Vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa e chi di essi ne usufruisce.

Circolare 18/E

Requisiti

Qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE.

Nel caso poi di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d'imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Circolare 18/E

<u>Requisiti</u>

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. In tali casi, è necessario che l'intermediario assicuri l'espletamento delle procedure specificate nel Provvedimento attuativo, comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo QR-code), unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei predetti dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto.

44

Circolare 18/E

Requisiti

Ciò comporterà il fatto che, in entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora invece l'intero corrispettivo dovuto all'albergatore sia pagato direttamente tramite l'agenzia di viaggi, la stessa emetterà la fattura in nome e per conto dell'albergo, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Circolare 18/E

Misura del credito

Il Credito d'imposta Vacanze <u>non può eccedere</u>il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi). Il fornitore del servizio deve indicare, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo dello sconto spettante.

Circolare 18/E

Misura del credito

La detrazione del 20% residua del Credito d'imposta Vacanze spettante al proprio nucleo familiare può essere fatta valere fino a concorrenza dell'imposta dovuta e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

Il diritto alla detrazione del 20% del credito spettante da far valere in dichiarazione <u>non viene meno</u> se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.

Circolare 18/E

Modalità di rimborso dello sconto

Lo sconto applicato dal fornitore è rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta, il quale può essere utilizzato direttamente, in compensazione, o mediante cessione, la quale potrà avvenire:

- a) a favore di soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
- b) a favore di istituti di credito e altri intermediari finanziari;

con facoltà di successiva cessione del credito.

Il recupero mediante compensazione può avvenire attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo '6915", introdotto con la Risoluzione 33/E dell'Agenzia delle Entrate, in data 25 giugno 2020.

Circolare 18/E

Modalità di rimborso dello sconto

In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d'imposta ovvero utilizzare il credito d'imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

IL BONUS BABY SITTING

Messaggio 2350 dell'Inps

Il nuovo bonus baby sytting introdotto dall'articolo 72 del D.L. 34 riguarda i servizi di baby-sitting e per <u>l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia</u>.

A tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente.

Possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell'emergenza.

Il <u>bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia</u> non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall'INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

IL BONUS BABY SITTING

Messaggio 2350 dell'Inps

Modalità di erogazione

Il bonus per <u>servizi di babysitter</u> è erogato dall'INPS mediante il <u>Libretto Famiglia</u> di cui all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali "Libretto Famiglia link".

Nel caso di opzione per la <u>frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l'infanzia</u>, occorre allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l'iscrizione ai suddetti centri e/o strutture (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

IL BONUS BABY SITTING

Messaggio 2350 dell'Inps

Modalità di erogazione

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente. A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it all' indirizzo: sezione "Servizi online"> "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting", ed è il medesimo per entrambe le tipologie di bonus.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI DIGITALI

Proveddimento n. 181301

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 29 aprile 2020, dal primo luglio 2020 viene introdotto il credito d'imposta per i pagamenti elettronici.

L'incentivo viene riconosciuto solo a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che abbiano avuto ricavi o compensi nell'anno precedente non superiori a 400mila euro.

Il valore del bonus è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, effettuate nei confronti di consumatori finali (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività eventualmente svolta).

IL CREDITO D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI DIGITALI

Proveddimento n. 181301

Calcolo del credito spettante

I soggetti destinatari del credito d'imposta riceveranno mensilmente, in via telematica, a mezzo Pec, le informazioni relative alle commissioni addebitate saranno trasmesse dagli intermediari finanziari entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

In particolare, verrà trasmesso l'elenco delle operazioni tracciate, con separata indicazioni di quelle effettuate con consumatori finali, nonché un prospetto riepilogativo delle operazioni effettuate.

L'importo del credito d'imposta equivale alò 30% delle commissioni di pagamento realtive alle operazioni concluse con i consumatori finali.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI DIGITALI

Proveddimento n. 181301

Utilizzo del credito

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione da parte del soggetto beneficiario, tramite il modello F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (quindi nello stesso mese in cui è stata ricevuta la comunicazione da parte dell'intermediario, giacché relativa al mese precedente).

Il credito d'imposta dovrà poi essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui lo stesso è maturato.